



Comune di Campi Bisenzio
"Città Metropolitana di Firenze"
SETTORE 3°
"Servizi alla Persona/Sviluppo Economico"

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RICHIEDENTI ALLOGGIO IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO

La Responsabile p.o. dei "Servizi Sociali, Culturali, Educativi e Attività Sportive"

(Decreto dirigenziale n. 1 del 21 marzo 2016)

In esecuzione della determinazione n.del, immediatamente esecutiva

Viste:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni in materia di locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- Legge Regione Toscana 20.12.1996 n. 96 "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" così come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 41/2015;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21/02/2014, "*Linee guida per un Welfare di comunità*";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 10/06/2014 "*Approvazione del progetto nuovi modelli per l'emergenza alloggiativa*";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/03/2016 "*Welfare di comunità. Progetto sperimentale concernente gli interventi innovativi rivolti all'emergenza socio-abitativa. Linee operative.*"

RENDE NOTO

E' indetto in avviso pubblico per la formazione di un primo elenco di richiedenti alloggio a canone calmierato. Gli alloggi di proprietà privata assunti in locazione dal Comune di Campi Bisenzio saranno messi a disposizione dei soggetti inseriti nell'elenco predisposto dal Comune per il periodo di un anno eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto a beneficiare di un alloggio a canone calmierato. Il numero degli alloggi che saranno messi a disposizione dipende dagli esiti della ricerca avviata dal Comune di Campi Bisenzio con la pubblicazione di apposito Avviso per la formazione di un elenco di proprietari disponibili ad affittare al Comune unità immobiliari residenziali di proprietà privata da destinare a nuclei familiari in situazione di disagio abitativo.

Stante il carattere innovativo e sperimentale della presente misura avente la finalità di facilitare il reperimento di abitazioni in affitto da parte di soggetti con modesta capacità reddituale, si avvisa che i soggetti che presenteranno domanda in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, qualora reperiscano autonomamente un alloggio in affitto, potranno richiedere di essere ammessi a beneficiare di un contributo finalizzato al pagamento del canone di locazione dell'alloggio reperito autonomamente.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente avviso ha carattere aperto pertanto le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili o espressa revoca dello stesso.

Per la procedura seguita ai fini della formazione di un primo elenco di richiedenti alloggio e per i successivi vedi *infra* "procedura sulla formazione dell'elenco degli aspiranti agli alloggi a canone calmierato".

PER INFORMAZIONI CHIARIMENTI E CONSEGNA DELLE DOMANDE rivolgersi all'Ufficio Casa del Comune in via di Limite n. 15 presso Villa Montalvo , telefono 0558959300.

REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti di accesso attengono ai seguenti stati, fatti e qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento nell'elenco e devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti sia al momento della pubblicazione dell'Avviso che al momento della stipula del contratto e, relativamente ai diritti reali su beni immobili (diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione), per l'intera durata del contratto.

1) Cittadinanza

- essere cittadino italiano;
- essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 comma 6 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286);

Nel caso di richiedenti cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo detti requisiti devono essere posseduti dal solo richiedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria mentre per i componenti il suo nucleo familiare è sufficiente essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Qualora il nucleo richiedente sia composto da due o più persone non legate tra loro da vincoli di parentela od affinità, i requisiti della cittadinanza e nel caso di cittadini stranieri del possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno almeno biennale e l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo è un requisito richiesto a tutti i componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.

I titoli di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno almeno biennale) e la documentazione attestante lo svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo devono essere allegati alla domanda.

2) Residenza anagrafica

Residenza anagrafica nel Comune di Campi Bisenzio alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

3) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili. Il nucleo familiare non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su immobili ad uso abitativo ubicati nel Comune di Campi Bisenzio o nelle province di Fi-Po-Pt;

Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui gli immobili di proprietà siano gravati da diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi oppure siano stati dichiarati non abitabili dall'autorità competente.

4) Reddito per l'accesso

Per l'accesso è fissato un reddito massimo ed un reddito minimo.

Il reddito massimo per l'accesso è individuato nel reddito annuo complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2014 non superiore a 32.000 Euro.

Il reddito è convenzionalmente calcolato in quanto per reddito complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate, o in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67. comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che, per diversa volontà espressa dal legislatore, non concorrono alla formazione del reddito complessivo né

ai fini fiscali né della determinazione della situazione equivalente. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/1978 determinando la detrazione per ogni figlio a carico in euro 1.549,37; la detrazione è elevata ad euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da un sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di euro 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

Il reddito minimo per l'accesso è individuato nel reddito annuo complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2014 non inferiore a 13.049,14 Euro (pari all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 (Circolare INPS 210 del 31/12/2015).

5) Assenza di occupazione abusiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

6) non essere sottoposto a procedure di sfratto per morosità salvo i casi in cui ciò sia dipeso da una consistente diminuzione del reddito del nucleo familiare a causa della perdita del lavoro, della riduzione dell'orario lavorativo o dei proventi derivanti dall'esercizio di attività autonoma libero-professionale o di impresa registrata alla C.C.I.A.A., aperta da almeno 12 mesi, o anche da malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la necessità di far fronte a spese mediche o assistenziali di particolare rilevanza.

In caso di sfratto per morosità la domanda sarà ammissibile solo nel caso in cui sia dimostrata la condizione di incolpevolezza. Per l'accertamento della condizione di incolpevolezza si applicano i criteri della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 250/2013.

L'occupante abusivo di un alloggio di E.R.P. o di altri fabbricati, finché perdura lo stato di occupazione è escluso dalle procedure di assegnazione degli alloggi a canone calmierato.

L'occupazione senza titolo di un alloggio di E.R.P. o di altri alloggi non comporta l'esclusione dalle procedure di assegnazione di alloggi a canone calmierato.

DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Avviso il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sottoindicati:

- coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio legalmente conviventi;
- i figli anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi;

ove ricorra un'esigenza di autonomia anche se anagraficamente conviventi con un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione dell'Avviso possono presentare domanda:

- le coppie coniugate e le coppie more uxorio legalmente conviventi;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale;

Ai fini della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- due o più famiglie che intendono coabitare.

FORMAZIONE DELL'ELENCO E CONDIZIONI DI PRIORITA'

Ai fini della formazione dell'elenco verrà data priorità ai richiedenti appartenenti alle sotto elencate categorie:

- a) lavoratori espulsi dal mercato del lavoro di età compresa tra 45 e 65 anni di età – punti 2;
- b) nuclei monoparentali, omogenitoriali, padri separati che abbiano dovuto lasciare al coniuge affidatario dei figli

- l'abitazione coniugale – punti 2;
- c) soggetti con contratto di lavoro precario o atipico – punti 1;
- d) soggetti fruitori di interventi di inserimento sociale lavorativo – punti 1.

I suddetti punteggi sono cumulabili fino ad un massimo di punti 5.

Qualora all'interno dei nuclei dei richiedenti appartenenti alle categorie a) b) c) e d) si trovino soggetti:

- di età inferiore ad anni diciotto o superiore ad anni sessantacinque riconosciuti invalidi ai sensi delle vigenti normative oppure con invalidità certificata al 100%;
- portatori di handicap riconosciuti in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, e/o riconosciuti invalidi al 100% con necessità di assistenza continua;

questi avranno la priorità sulle domande presentate dai richiedenti appartenenti alle medesime categorie a) b) c) e d) che non siano loro stessi o non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti in condizione di invalidità o handicap come sopra individuati.

Si intende per nucleo familiare monoparentale quello nel quale sia presente un solo genitore e uno o più figli a carico fiscale, in assenza di convivenza con terze persone, non legate da vincoli di parentela o affinità.

Le domande verranno graduate sulla base dei criteri di priorità in subordine del reddito complessivo convenzionale del nucleo (vedi *supra* "Reddito per l'accesso") dando priorità a quelle con reddito inferiore ed in ultimo in ordine di presentazione della domanda.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI PRIORITA'

- A) Lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, con diritto o meno a percepire l'indennità di disoccupazione ASPI o collocati in mobilità:
- lettera di licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili ad una prolungata mancata retribuzione);
 - cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi;

- B) Soggetti con contratto di lavoro precario o atipico quali:
- Contratto di lavoro a tempo determinato rientrano tra questo tipo di contratti quelli di lavoro interinale, stagionale, di formazione e lavoro, apprendistato e inserimento;
 - Contratto a progetto;
 - Contratto part-time;
 - Contratto di somministrazione;
 - Contratto a chiamata
- Lavoratori autonomi con reddito fino a 4.800,00 euro

Dovranno produrre copia del contratto o altra documentazione idonea a dimostrare la condizione di lavoratore precario o atipico.

- C) Genitori separati.
Provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale ove il richiedente non sia titolare di proprietà assegnate in sede di separazione.
- D) Soggetti fruitori di interventi sociali di inserimento lavorativo.
Attestazione rilasciata dall'Autorità competente (Azienda Usl o dalla Società della Salute).

MODULISTICA

Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Ufficio competente e

disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ASPIRANTI AGLI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO

L'Ufficio Casa provvederà a stilare, sulla base dei criteri e suddetti, un primo elenco delle domande pervenute fino al momento in cui si renderanno disponibili uno o più alloggi a canone calmierato reperiti attraverso l'apposito Avviso Pubblico per la ricerca di alloggi a canone calmierato da destinare a nuclei familiari in situazione di disagio abitativo pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale. Al verificarsi di tale circostanza sarà pubblicato sul sito web del Comune di Campi Bisenzio e all'Albo Pretorio On-Line un primo atto contenente l'elenco dei richiedenti aspiranti agli alloggi a canone calmierato in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, approvato con apposita determina dirigenziale. Viene altresì pubblicato l'elenco delle domande dichiarate inammissibili, nonché i modi e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi in opposizione. La Commissione tecnica di valutazione esamina il ricorso in opposizione ed esprime un parere vincolante. Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, acquisito il parere della Commissione, provvede in merito al ricorso. A seguito della decisione sugli eventuali ricorsi, entro il termine di 30 giorni, viene approvato con provvedimento dirigenziale il primo elenco definitivo degli aspiranti agli alloggi, il quale è pubblicato all'Albo Pretorio On – Line e sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco definitivo degli aspiranti agli alloggi viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio un avviso contenente la descrizione delle caratteristiche degli alloggi disponibili per la locazione, il relativo canone ed il numero massimo dei componenti il nucleo per ciascun alloggio.

L'individuazione degli assegnatari degli alloggi avverrà sulla base dell'elenco definitivo degli aspiranti approvato e sulla base delle caratteristiche dimensionali degli alloggi disponibili.

La possibilità di accedere agli alloggi è subordinata alla disponibilità degli stessi e alle loro caratteristiche dimensionali in relazione alla consistenza numerica dei nuclei familiari presenti nell'elenco degli aspiranti all'assegnazione, pertanto la collocazione nel primo elenco definitivo o in quello che si formerà a seguito dei successivi aggiornamenti non costituisce in alcun modo un diritto all'assegnazione di un alloggio.

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA COABITAZIONE

Il richiedente potrà indicare, tramite la sottoscrizione dell'apposita modulistica, la disponibilità a condividere l'alloggio con un altro nucleo familiare. La dichiarazione di disponibilità non è vincolante ed ha il solo scopo di individuare i nuclei disponibili a condividere un alloggio. L'eventuale abbinamento con un altro nucleo familiare sarà possibile solo previo espresso consenso degli interessati e subordinatamente alla disponibilità di un alloggio adeguato sotto il profilo dimensionale secondo i parametri indicati al successivo punto riguardante l'adeguatezza degli alloggi e la composizione dei nuclei.

ADEGUATEZZA DEGLI ALLOGGI E COMPOSIZIONE DEI NUCLEI

Per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali degli alloggi in relazione alla consistenza del nucleo familiare del richiedente si applicano i criteri e i parametri di cui al nono e decimo comma dell'art. 13 della Legge Regione Toscana n. 96/1996.

Nota: Il nono comma dell'art. 13 della Legge Regione Toscana 96/1996 recita: “ *Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, compresa la cucina, qualora la stessa risulti pari o superiore a quattordici metri quadrati, compresa la cucina, qualora la stessa risulti pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori così come definiti dal decreto del Ministro della Sanità 5 Luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1986, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione). Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani di superficie pari o superiore a nove metri quadrati ed inferiore a quattordici metri quadrati, ciascuno di essi è considerato equivalente a*

mezzo vano. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani di superficie pari o superiore a ventotto metri quadrati, ciascuno di essi è considerato equivalente a due vani. Nel caso di alloggio monostanza di superficie non inferiore a trentotto metri quadrati, lo stesso è comunque considerato equivalente ad un vano. La deroga ai limiti del presente comma è ammessa qualora nell'intera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati, o in presenza di soggetti disabili che necessitano di spazi attrezzati."

Il decimo comma dell'art. 13 della Legge Regione Toscana 96/1996 recita. "I comuni non possono assegnare alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile."

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone da corrispondere da parte dell'inquilino è calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998 sulla base dell'accordi territoriali sulle locazioni abitative sottoscritto il 12/11/2004 diminuito di una percentuale pari al 30%.

Il canone di locazione è da considerarsi al netto degli oneri accessori ove esistenti (spese condominiali, riscaldamento, illuminazione e quanto altro di cui all'art. 9 della Legge 392/1978 e allegato G del D.M. Infrastrutture e Trasporti 30.12.2012), oltre le spese di amministrazione e gestione che rimangono a completo carico del locatario.

Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.

DURATA DEL CONTRATTO

Gli alloggi disponibili vengono concessi dal Comune in sub locazione per il periodo di un anno rinnovabile per un ulteriore anno.

Il contratto deve essere sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni il nucleo familiare, ai fini dell'obbligo di solidarietà in merito al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio e al rispetto dei vincoli e delle condizioni conseguenti all'ottenimento del beneficio.

La coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza ai componenti del nucleo familiare, anche con l'acquisizione della residenza anagrafica e l'ospitalità di terze persone non ingenerano alcun diritto al subentro nella locazione. L'ospitalità superiore a 30 giorni deve essere preventivamente segnalata al Comune di Campi Bisenzio.

MISURA ALTERNATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN ALLOGGIO A CANONE CALMIERATO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO

I soggetti inseriti nell'elenco di cui sopra qualora reperiscano autonomamente un alloggio in affitto potranno richiedere l'assegnazione di un contributo per il pagamento dell'affitto stesso. L'ammissione al contributo equivale a rinuncia di assegnazione di un alloggio a canone calmierato.

Misura del contributo:

L'entità del contributo sarà calcolata con riferimento ai valori in €/mq previsti per il Comune di Campi Bisenzio dal vigente accordo territoriale sulle locazioni abitative per i contratti di locazione a canone concordato per un immobile di categoria B ridotto del 30% ed alle sue caratteristiche dimensionali in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare. Al fine di individuare la superficie massima dell'alloggio da moltiplicare per il valore al €/mq, ai fini della determinazione del contributo massimo assegnabile, i parametri cui si fa riferimento sono quelli del presente avviso.

COMUNICAZIONI A CURA DEL RICHIEDENTE

E' cura e responsabilità dei richiedenti informare l'Ufficio competente/Casa di ogni variazione di domicilio. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dalla possibilità di beneficiare dell'alloggio a canone calmierato.

CONTROLLI

Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

I controlli concernono la situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle agevolazioni indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

La decadenza dal beneficio comporta la risoluzione del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali raccolti e le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale intervento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti é obbligatorio.

Il titolare del trattamento é il Comune di Campi Bisenzio. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati é individuato nel Direttore del III Settore Servizi alla Persona Sviluppo Economico.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. ed, ove espressamente richiamate, alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni ed alla Legge Regione Toscana n. 96/1996 e s.m.i.

Campi Bisenzio lì, 8 giugno 2016

La Responsabile p.o. "Pubblica Istruzione, Servizi Socio-assistenziali, Casa e Cultura"
(Dott.ssa Gloria Giuntini)